

COMUNE DI SERRENTI
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N°96 del 12.09.94

Modificato con delibera di Consiglio Comunale N°65 del 31.10.96

Modificato con delibera di Consiglio Comunale N°6 del 05.03.99

Modificato con delibera di Consiglio Comunale N°11 del 22.02.02

Modificato con delibera di Consiglio Comunale N°21 del 20 marzo 2003

TITOLO I ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, N°146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio Comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, N°507, DL 7.5.1995 N°373 e Legge 28.12.1995 N°549 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19 settembre 1982, N°915, in conformità all'art. 59 del Dlgo 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.)
2. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati: verdi per i rifiuti non riciclabili e blu per il vetro. La Carta e la plastica vanno depositati fuori casa il giovedì (si alterna ogni 15 gg). Il venerdì, su chiamata, viene effettuato il ritiro dei materiali ingombranti. I sacchetti, ben chiusi, vanno posizionati dagli utenti del servizio fronte abitazione e nelle zone servite di cassonetto, dentro gli stessi nei giorni e negli orari stabiliti da apposita ordinanza sindacale.

Art. 3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della stessa è effettuato dalla legge (cui si fa, quindi, rinvio), in particolare:
 - a) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa;
 - b) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
 - c) nella determinazione della superficie tassabile dei locali devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, anche di natura pertinenziale od accessoria (cantine - solai - garages) comprese tettoie e simili stabilmente infisse a qualunque uso adibito; non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 - d) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, ove si svolge un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
 - e) Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3. Ai sensi dell'art. 63, commi 3 e 4, del Dlvo N°507/93, dall'1.1.1997, nel caso dei locali in multi-proprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

Art. 5

ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - (parti) aree comuni del condominio di cui dell'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti (dell'art. 62 del Dlvo 507) dell'art. 4 del presente regolamento (con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco);. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Tale esclusione opera dall'1.1.1997;
 - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali;
 - unità immobiliari o locali privi di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
 - i locali e le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme legislative o regolamenti, da ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione civile o da accordi internazionali.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatto a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 6

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del Dlvo 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
4. Le tariffe per ogni categoria sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Municipale, dell'anno precedente, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge.
5. La deliberazione delle tariffe deve essere adottata entro il 31.10 dell'anno precedente, in caso contrario si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2 Dlgsvo 507/93, la deliberazione tariffaria deve indicare:
 - a) i conti consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio, nonché il 5% dell'importo dedotto a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma,

N°3 del DPR N°915/82;

b) la condizione finanziaria del comune;

c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile

in

conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;

d) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria;

6. L'importo minimo dovuto, iscrivibile a ruolo, segue quanto previsto dall'art. 12 bis del DPR 602/73.

Art. 7

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto detto servizio è attuato;
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita se la suddetta distanza supera i 150 mt e non supera 1000 mt;
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 1000 mt e fino a 1500 mt;
 - c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1500 mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del Dlgsvo 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 15% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8 soppresso

(PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO)

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c), resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 Dlgsvo 507/93, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 10 % agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini

aumento del 06 % agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini
 aumento del 02 % agli alloggi siti in edifici oltre i 6 condomini

Art. 9**CLASSI DI CONTRIBUENZA**

1. Ai sensi dell'art. 68 del Dlgo N°507/93 la classificazione delle categorie è così rideterminata:

Classe	DESCRIZIONE	PARAMETRO
I	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI, ALBERGHI	mq
II	LOCALI DESTINATI A USO PUBBLICI UFFICI, STUDI PROFESSIONALI, AGENZIE DI VIAGGI E RAPPRESENTANZA, ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURAZIONI	mq
III	LOCALI ED AREE ADIBITE A PUBBLICI ESERCIZI, DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI, BAR, MANIPOLAZIONE E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE, MENSE.	mq
IV	LOCALI ED AREE AD USO ARTIGIANALE O INDUSTRIALE	mq
V	LOCALI ED AREE ADIBITE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI	mq
VI	LOCALI ED AREE ADIBITI A TEATRI, CINEMATOGRAFI, PALESTRE, ATTIVITÀ POLITICHE, AUTONOMI DEPOSITI DI STOCCAGGIO E DEPOSITI DI MACCHINE E MATERIALI MILITARI	mq
VII	LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ TERZIARIE E DIREZIONALI NON COMPRESSE NELLE ALTRE CATEGORIE, CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI, ATTIVITÀ RICREATIVE (senza somministrazione di alimenti e bevande - con somministrazione di alimenti e bevande vanno ricompresi nella III classe)	mq
VIII	COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE, SCUOLE, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	mq
IX	RICOVERI ATTREZZI AGRICOLI E DEPOSITI AGRICOLI SITUATI NEL CENTRO ABITATO	mq

Art. 10**ESENZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 3 del Dlgo 507/93 sono esenti dalla tassa:
 gli edifici Comunali
 gli edifici adibiti al culto pubblico.

Art. 11**RIDUZIONI**

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte pertinenziali o accessorie a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle indicate nell'art. 62 del Dlgo 507/93.

2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 30%;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere all'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune:

30%;

- e) utenti che versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67 comma 2 del D.L. 507/1993: 20%;

3. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette;

Art. 12

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni per anno solare anche se ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di dell'importo percentuale del 50% con un minimo di Euro 0,52 per macchine attrezzate e commercio beni non deperibili, Euro 1,00 per automarket e commercio beni deperibili.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del Dlgo 507/93.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio Comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del Dlgo 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi Comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere :
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita del denunciante;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
 - i) il proprietario del fabbricato

Art. 14

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del Dlgo 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata, al competente ufficio comunale, la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Il discarico o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio Comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio Comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del Dlgvo 507/93 ed applicando le sanzioni previste dalle normative vigenti al momento della violazione.

Art. 16

Il Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi designato dal Sindaco sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del Dlgvo 507/93. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 17

Esercizio del potere di autotutela

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Responsabile del Servizio Tributi può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 18

SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dai Dlgvi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del Dlgvo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il contenzioso è disciplinato dal Dlgvo N°546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20

ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del Dlgvo 507/93 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 66 del Dlgvo 507/93 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996 e degli artt. 63 commi 2, 3 e 4, 64 comma 2, II periodo e 66 commi 1 e 2 del Dlgvo citato che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997.

TITOLO II STATUTO DEL CONTRIBUENTE Legge 27 luglio 2000 N°212

Art. 21

Informazione del contribuente

L'Amministrazione Comunale deve:

- assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria;
- portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 22

Conoscenza degli atti e semplificazione

L'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L'Amministrazione Comunale deve garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti atti già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della Legge 241/90, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 23

Chiarezza e motivazione degli atti

Gli atti emessi dal Ufficio Tributi sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 241/90, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Tali atti devono tassativamente indicare:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Ad. 24

Tutela dell'integrità patrimoniale

L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Art. 25

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e Ufficio Tributi sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 26

Interpello del contribuente

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzate al competente ufficio tributi, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La rispo-

sta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

Art. 27

Disposizioni transitorie

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al Dlgsvo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.